

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 21 aprile 2018

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


<b>Ministero dell'economia e delle finanze</b>	
DECRETO 12 aprile 2018.	
<b>Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi.</b> (18A02872).....	Pag. 1
DECRETO 12 aprile 2018.	
<b>Autorizzazione alla riscossione tramite ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA).</b> (18A02914).....	Pag. 4
<b>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</b>	
DECRETO 9 marzo 2018.	
<b>Determinazione delle tariffe degli importi dei diritti speciali di prelievo relativi all'applicazione della convenzione di Washington.</b> (18A02870)...	Pag. 5

### Ministero della salute

DECRETO 20 febbraio 2018.	
<b>Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.</b> (18A02846).....	Pag. 7

### Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 21 marzo 2018.	
<b>Differimento dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.</b> (18A02822).....	Pag. 8
DECRETO 9 aprile 2018.	
<b>Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container - VGM).</b> (Decreto n. 367/2018). (18A02848).....	Pag. 9




<b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b>	
DECRETO 19 marzo 2018.	
<b>Iscrizione di varietà di frumento duro al registro nazionale.</b> (18A02823) .....	Pag. 27
<b>Ministero dello sviluppo economico</b>	
DECRETO 16 marzo 2018.	
<b>Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure.</b> (18A02820) .....	Pag. 27
DECRETO 26 marzo 2018.	
<b>Sostituzione del commissario liquidatore della «MA.SI. Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Albano Laziale.</b> (18A02808) .....	Pag. 29
DECRETO 26 marzo 2018.	
<b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Media Centre Società cooperativa di servizi di produzione e lavoro in liquidazione», in Roma.</b> (18A02809) .....	Pag. 30
DECRETO 29 marzo 2018.	
<b>Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ancora - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Barletta e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A02806) .....	Pag. 31
DECRETO 29 marzo 2018.	
<b>Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Magliana Services», in Roma e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A02807) .....	Pag. 31
DECRETO 29 marzo 2018.	
<b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Delta Servizi Società cooperativa», in Velletri.</b> (18A02811) .....	Pag. 32
DECRETO 5 aprile 2018.	
<b>Scioglimento della «Centro Servizi Ecologia Società cooperativa Onlus», in Verona e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A02810) .....	Pag. 33

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

<b>Comitato interministeriale per la programmazione economica</b>	
DELIBERA 22 dicembre 2017.	
<b>Fondo sanitario nazionale 2012, 2013 e 2014. Conguagli per le differenze tra gettiti di Irap e di addizionale regionale Irpef effettivi e stimati in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale - Regione Siciliana.</b> (Delibera n. 124/2017). (18A02812) .....	Pag. 34

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

<b>Agenzia italiana del farmaco</b>	
<b>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Zentiva».</b> (18A02825) .....	Pag. 36
<b>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biphosyl».</b> (18A02826) .....	Pag. 36
<b>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocaltr»</b> (18A02827) .....	Pag. 37
<b>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indapamide Mylan Generics Italia».</b> (18A02834) .....	Pag. 37
<b>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide/Timololo Teva».</b> (18A02835) ..	Pag. 38
<b>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delorazepam Aurobindo».</b> (18A02836) .....	Pag. 38
<b>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Zentiva»</b> (18A02837) .....	Pag. 38
<b>Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Maremma e del Tirreno</b>	
<b>Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.</b> (18A02847) .....	Pag. 38
<b>Ministero della salute</b>	
<b>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tricaine Pharmaq, 1000 mg/g» polvere per soluzione per il trattamento dei pesci.</b> (18A02813) .....	Pag. 39



<p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solmox LA, 150mg/ml sospensione iniettabile». (18A02814) ..... <i>Pag.</i> 39</p> <p>Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Maymoxi LA 150 mg/ml» sospensione iniettabile per bovini, ovini e suini. (18A02815) ..... <i>Pag.</i> 39</p> <p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Argonyl» crema auricolare per cani e gatti. (18A02816) ..... <i>Pag.</i> 39</p> <p>Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rimadyl compresse». (18A02817)..... <i>Pag.</i> 39</p> <p>Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Baytril Flavour 15 mg 50». (18A02818) ..... <i>Pag.</i> 40</p>	<p>Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mebfen 10 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli e bovini. (18A02819) ..... <i>Pag.</i> 40</p> <p>Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 29 del 27 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Rimadyl». (18A02850) ..... <i>Pag.</i> 40</p> <p style="text-align: center;"><b>Ministero dello sviluppo economico</b></p> <p>Avvio del procedimento di scioglimento di n. 48 società cooperative aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Toscana. (18A02821) ..... <i>Pag.</i> 40</p> <p>Rivalutazione dei contributi dovuti dagli operatori postali per l'anno 2018. (18A02849) ..... <i>Pag.</i> 43</p>
---	---





# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 2018.

**Autorizzazione allo stoccaggio di prodotti energetici presso depositi di terzi.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi da 945 a 959 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che disciplina l'autorizzazione allo stoccaggio dei prodotti energetici presso depositi di terzi e, in particolare, l'art. 1, comma 957, che prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative dei predetti commi da 945 a 959 nonché le modalità di trasmissione, anche telematiche, del flusso informativo dei dati tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e, in particolare:

l'art. 8, comma 1, recante disposizioni relative al destinatario registrato;

l'art. 21, che sottopone ad accisa i prodotti energetici ivi considerati;

l'art. 23, che stabilisce, tra l'altro, i requisiti e le condizioni per operare in regime di deposito fiscale;

Ritenuto che si rende necessario dare attuazione a quanto stabilito dal predetto art. 1, comma 957, della predetta legge n. 205 del 2017, attraverso l'emanazione del decreto di cui al medesimo comma 957;

Decreta:

Art. 1.

#### *Ambito di applicazione*

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di attuazione dell'art. 1, commi da 945 a 959, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e, in particolare, le modalità con cui i soggetti che intendono stoccare propri prodotti energetici, sottoposti ad accisa, presso i depositi di cui agli articoli 23 e 8, comma 1, del testo unico approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominati, ai soli fini del presente decreto, «depositi ausiliari», di cui non risultino esercenti, sono identificati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

2. L'identificazione è effettuata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto. Restano salve le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo

n. 504 del 1995, di seguito denominato TUA, con particolare riferimento all'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e alla tenuta delle contabilità di deposito.

Art. 2.

#### *Contenuto dell'istanza*

1. I soggetti di cui all'art. 1 che non sono esercenti di un deposito di cui all'art. 23 del TUA presentano un'istanza telematica prima dell'inizio dello stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario, recante le seguenti informazioni, a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell'impresa, la sede, la partita IVA, le generalità del titolare o del rappresentante legale nonché, nel caso di persone giuridiche e di società, anche l'elenco dei soci;

b) l'indirizzo presso il quale si intende ricevere ogni comunicazione ovvero la propria casella di posta elettronica certificata di cui all'art. 1, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, d'ora in avanti denominata PEC, qualora posseduta;

c) la tipologia di prodotti energetici che intendono stoccare, identificati dai rispettivi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA);


d) gli estremi della licenza fiscale di cui all'art. 25 del TUA, qualora posseduta;

e) gli estremi dell'autorizzazione ad operare in qualità di destinatario registrato di cui all'art. 8, comma 1, del TUA, qualora posseduta;

f) gli estremi del pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017.

2. All'istanza telematica di cui al comma 1, è allegata una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sia stata pronunciata nei propri confronti sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'art. 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione.

3. Nella dichiarazione di cui al comma 2 il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che, nei confronti dell'impresa ovvero della società rappresentata, non sono in corso, nel territo-



rio dello Stato, procedure concorsuali, che le stesse procedure non sono state definite nell'ultimo quinquennio e che il medesimo soggetto non ha commesso nel territorio nazionale violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali sono state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio. Nella medesima dichiarazione di cui al comma 2 il soggetto titolare dell'impresa o il rappresentante legale della società istante attesta che nei propri confronti non è stato emesso, ai sensi dell'art. 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati di cui al comma 2 e che non è stata pronunciata sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per i medesimi reati di cui al comma 2.

4. L'istanza di cui al comma 1, sottoscritta dal titolare dell'impresa o dal rappresentante legale della società, è presentata, per i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sulla sede legale e per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, a qualunque Ufficio delle dogane ubicato in un capoluogo di regione.

5. Per i soggetti non stabiliti nell'Unione europea l'istanza, sottoscritta dal rappresentante fiscale designato, ai sensi dell'art. 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dagli stessi soggetti, è presentata all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul domicilio fiscale del predetto rappresentante. Nell'istanza sono indicati, oltre ai dati identificativi del rappresentante fiscale e del soggetto istante non stabilito nell'Unione europea, il luogo dove è custodita la documentazione riguardante i prodotti energetici stoccati, l'indirizzo della casella di PEC del predetto rappresentante fiscale presso la quale si intende ricevere ogni comunicazione. Il rappresentante fiscale allega alla medesima istanza la dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con la quale il soggetto non stabilito nell'Unione europea attesta che non ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea qualora abbiano designato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato.

7. Le istanze di cui ai commi 1 e 5 e le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono redatte secondo quanto previsto dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

#### Art. 3.

##### *Attività di riscontro delle istanze*

1. Ricevute le istanze telematiche, corredate dalla relativa dichiarazione, l'Ufficio delle dogane verifica la completezza degli elementi richiesti ai sensi dell'art. 2 e, qualora riscontri la mancanza di uno o più di essi, invita l'interessato, con le modalità di cui al medesimo art. 2, ad integrare l'istanza stessa con i dati mancanti.

2. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione è sospesa qualora nei confronti dei soggetti di cui all'art. 1 si

sia verificata una delle condizioni previste, per la suddetta sospensione, dall'art. 1, comma 948, della legge n. 205 del 2017.

3. L'Ufficio delle dogane, previo riscontro dell'avvenuto pagamento del diritto annuale dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 954, della legge n. 205 del 2017, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'eventuale integrazione della stessa, l'autorizzazione che permette lo stoccaggio presso i depositi ausiliari e attribuisce al soggetto autorizzato il codice identificativo. L'Ufficio delle dogane nega l'autorizzazione di cui all'art. 1 qualora nei confronti del soggetto di cui all'art. 1 si sia verificata una delle condizioni previste, per il predetto diniego, dall'art. 1, comma 948, della legge n. 205 del 2017.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 ha una validità di due anni dalla data del rilascio e permette lo stoccaggio, limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto autorizzato ottiene il relativo atto di assenso di cui all'art. 5, solo successivamente all'acquisizione del medesimo atto di assenso con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5.

5. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 3 sono tenuti a comunicare all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione ogni variazione dei dati contenuti nell'istanza di cui all'art. 2 ovvero nella dichiarazione ad essa allegata entro 5 giorni dalla data in cui le medesime variazioni si sono verificate. I soggetti autorizzati che intendono proseguire l'attività di stoccaggio oltre il biennio di validità presentano, almeno trenta giorni prima della scadenza, una nuova istanza redatta ai sensi dell'art. 2.


6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è revocata o sospesa dall'Ufficio delle dogane qualora nei confronti dei soggetti autorizzati si sia verificata una delle condizioni previste, rispettivamente, dai commi 948 e 949 dell'art. 1, della legge n. 205 del 2017, per la revoca o la sospensione della medesima autorizzazione.

#### Art. 4.

##### *Disposizioni particolari per i soggetti esercenti deposito fiscale*

1. I soggetti di cui all'art. 1, titolari nel territorio nazionale di un'autorizzazione o di una licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, non revocate o sospese ai sensi dell'art. 23 del TUA, che intendono operare lo stoccaggio dei propri prodotti energetici presso un deposito ausiliario di cui non siano esercenti, effettuano apposita comunicazione telematica, almeno trenta giorni prima di iniziare l'attività di stoccaggio, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul proprio deposito fiscale.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1 l'esercente deposito fiscale indica, a pena di inammissibilità, il relativo codice di accisa nonché i prodotti energetici, identificati dai rispettivi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA), che intende stoccare presso depositi ausiliari; nel caso di più codici di accisa attribuiti al medesimo esercente, lo stesso soggetto individua quello



principale al fine della trasmissione della comunicazione. Al soggetto che effettua la comunicazione è attribuito, entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione della comunicazione, un codice identificativo.

3. Il codice identificativo ha validità di un anno dalla data del suo rilascio e, successivamente alla sua attribuzione, l'attività di stoccaggio è permessa, limitatamente ai depositi ausiliari per i quali il soggetto ottiene il relativo atto di assenso di cui all'art. 5, solo dopo l'acquisizione del medesimo atto di assenso con le modalità di cui al comma 1 dello stesso art. 5.

4. I soggetti che intendono proseguire l'attività di stoccaggio presso depositi ausiliari oltre il termine di validità annuale effettuano una nuova comunicazione al medesimo Ufficio delle dogane di cui al comma 1, almeno trenta giorni prima della scadenza del predetto termine.

#### Art. 5.

##### *Atto di assenso*

1. Il depositario autorizzato o il destinatario registrato che intende permettere, presso il proprio deposito, lo stoccaggio di prodotti energetici a soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 o a soggetti in possesso del codice identificativo di cui all'art. 4, rilascia, agli stessi soggetti, uno specifico atto di assenso riferito al medesimo impianto. Lo stoccaggio è ammesso solo successivamente all'acquisizione, da parte dell'Ufficio delle dogane, dell'atto di assenso trasmesso per via telematica dal depositario autorizzato o dal destinatario registrato e comunque nei limiti della validità del codice identificativo di cui agli articoli 3 e 4.

2. L'atto di assenso sottoscritto dall'esercente deposito fiscale o dal destinatario registrato contiene i dati identificativi del soggetto cui viene permessa l'attività di stoccaggio nonché il relativo codice identificativo. Nell'atto di assenso sono altresì indicati il periodo temporale per il quale il medesimo è rilasciato nonché i prodotti energetici, identificati dai relativi codici di cui al regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione del 24 luglio 2009, Allegato II, punto 11 (CPA), che saranno detenuti nel deposito ausiliario per conto dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 o che sono in possesso del codice identificativo di cui all'art. 4.

3. Gli esercenti depositi di cui all'art. 1, prima di emettere l'atto di assenso di cui al comma 1, effettuano un riscontro della validità dei codici identificativi di cui agli articoli 3 o 4 mediante accesso all'elenco di cui all'art. 6.

4. Gli esercenti depositi ausiliari, qualora intervengano variazioni degli elementi indicati nell'atto di assenso di cui al comma 1, comunicano tali modifiche all'Ufficio delle dogane competente entro 5 giorni dal verificarsi delle stesse.

#### Art. 6.

##### *Elenco dei soggetti identificati ai fini dello stoccaggio*

1. Al fine del rilascio dell'atto di assenso di cui all'art. 5 nonché della verifica di sopravvenute sospensioni o revocche di cui all'art. 1, comma 951, della legge n. 205 del 2017, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende di-

sponibili, mediante diretta consultazione telematica, agli esercenti depositi ausiliari, i dati dei soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 3 e di quelli che hanno effettuato la comunicazione di cui all'art. 4, i relativi codici identificativi, le rispettive scadenze di validità, sospensioni o revocche.

#### Art. 7.

##### *Scambio di informazioni e controlli*

1. Lo scambio di informazioni tra l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e l'Agenzia delle entrate, ivi incluse quelle relative alla sussistenza di gravi violazioni degli obblighi stabiliti in materia di Iva, avviene attraverso l'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presso l'Agenzia delle entrate. La medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione della Guardia di finanza l'elenco dei soggetti identificati di cui all'art. 6 attraverso l'interoperabilità tra le banche dati esistenti presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e presso la Guardia di finanza.

2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire indagini e controlli necessari ai fini della corretta tenuta del riepilogo di cui all'art. 8 e, a tale scopo, hanno facoltà di eseguire le attività previste dall'art. 1, comma 952 della legge n. 205 del 2017.

3. Gli esiti delle attività di controllo di cui al comma 2 sono ricondotti nell'ambito delle attività definite dall'art. 83, commi 5 e 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

#### Art. 8.

##### *Adempimenti contabili*

1. Il soggetto autorizzato ai sensi dell'art. 3 redige un riepilogo, riportante nell'intestazione il proprio codice identificativo, delle quantità giornaliere dei prodotti energetici distinti per tipologia e destinazione d'uso, stoccati presso ciascun deposito ausiliario, identificato mediante codice di accisa. Il riepilogo è trasmesso mensilmente all'Ufficio delle dogane che ha rilasciato l'autorizzazione entro il giorno dieci del mese successivo a quello cui il riepilogo si riferisce.

2. Il soggetto di cui all'art. 4 redige un riepilogo, riportante nell'intestazione il proprio codice identificativo, dei quantitativi, distinti per tipologia e destinazione d'uso, dei prodotti energetici complessivamente stoccati nel periodo di validità della comunicazione presso ciascun deposito ausiliario, identificato dal codice di accisa. Il riepilogo è trasmesso all'Ufficio delle dogane di cui all'art. 4, comma 1, entro il mese successivo all'anno di riferimento.

#### Art. 9.

##### *Sanzioni*

1. Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato, per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 1, comma 956, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.



2. I provvedimenti di irrogazione della sanzione di cui al comma 1 sono adottati, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dall'Ufficio delle dogane che ha attribuito il codice identificativo al depositante o, per i soggetti depositanti privi di autorizzazione o che non hanno effettuato la comunicazione, dall'Ufficio delle dogane territorialmente competente sul deposito ausiliario.

Art. 10.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza provvedono alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente; lo scambio di informazioni di cui all'art. 7 avviene senza oneri per le predette Agenzie e la Guardia di finanza.

Art. 11.

*Disposizioni finali*

1. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con determinazioni del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, ai sensi dell'art. 1, comma 958, della legge n. 205 del 2017, i dati obbligatori da indicare nel documento di accompagnamento previsto dall'art. 12 del TUA nonché gli ulteriori dati da trasmettere in forma telematica relativi alle contabilità dei depositari autorizzati e dei destinatari registrati inclusi quelli atti ad individuare i soggetti di cui agli articoli 3 e 4.

3. Con comunicazioni pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono definite le modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle istanze di autorizzazione di cui all'art. 3 e delle comunicazioni di cui all'art. 4 nonché per la trasmissione con le medesime modalità dei riepiloghi periodici previsti dall'art. 1, comma 952, della legge n. 205 del 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2018

*Il Ministro:* PADOAN

DECRETO 12 aprile 2018.

**Autorizzazione alla riscossione tramite ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA).**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di riscossione delle imposte sui redditi;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo;

Visto in particolare il comma 3-bis, dell'art. 17, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma 151, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti;

Visto l'art. 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ente pubblico economico, denominato Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico;


Visto l'art. 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in base al quale, dal 1° gennaio 2018, la denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA);

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, recante disciplina delle casse conguaglio prezzi, il quale prevede che alla riscossione delle quote dovute alle casse e non versate, si provvede secondo le disposizioni del Testo unico 14 aprile 1910, n. 639, in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

Visto il proprio decreto 1° giugno 2016, recante approvazione dello statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali;

Visto, in particolare, l'art. 11 del decreto 1° giugno 2016 il quale dispone che la Cassa per i servizi energetici e ambientali succede a titolo universale in tutti i rapporti giuridici sostanziali e processuali nonché in tutti i compiti e funzioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

Vista la nota n. 6069 del 5 luglio 2016, con la quale la Cassa per i servizi energetici e ambientali ha chiesto di poter continuare a riscuotere i propri crediti a mezzo ruolo, come già effettuato dalla precedente Cassa conguaglio





glio per il settore elettrico o, in subordine, di essere autorizzata alla riscossione coattiva a mezzo ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999;

Viste le note del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 93530 del 2 dicembre 2016 e n. 75825 del 24 aprile 2017;

Vista la nota n. 845 dell'11 gennaio 2018 dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Ritenuto di poter procedere ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo n. 46 del 1999, nella considerazione che, benché la norma sia riferita alle società per azioni a partecipazione pubblica, la *ratio* della stessa è da ritenersi volta a potervi ricomprendere anche gli enti pubblici economici, in mancanza di una loro esplicita esclusione e in ossequio ai principi di ragionevolezza e di parità di trattamento, nonché di semplificazione;

Considerato che la Cassa per i servizi energetici e ambientali è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

Ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, in quanto relativi all'attività di erogazione di contributi agli operatori dei settori interessati secondo le regole emanate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, nonché in considerazione delle finalità richiamate nel citato art. 1, comma 670, della legge n. 208 del 2015;

Considerato, infine, che il rilascio della predetta autorizzazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, relativi alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema, nei confronti degli operatori dei settori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2018

*Il Ministro:* PADOAN

18A02914

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 9 marzo 2018.

**Determinazione delle tariffe degli importi dei diritti speciali di prelievo relativi all'applicazione della convenzione di Washington.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE  
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES), firmata a Washington il 3 marzo 1973, ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;


Vista la legge 7 febbraio 1992 n. 150, concernente la «Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto in particolare l'art. 8-*quinquies* della citata legge, il quale dispone che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono determinate le misure dei diritti speciali di prelievo e le modalità di versamento all'erario;

Visto il proprio decreto, in data 28 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 23 agosto 1993, che ha determinato gli importi dei diritti speciali di prelievo dovuti per gli adempimenti amministrativi specificati al citato art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

Visto l'art. 145, comma 41, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, (legge finanziaria 2001), che ha disposto l'aumento dei diritti speciali di prelievo, dovuti ai sensi del suddetto art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, nella misura del 50%;

Considerato che, ai sensi del comma 2 del più volte richiamato art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, la misura dei diritti speciali di prelievo deve essere determinata in modo da assicurare l'integrale copertura delle spese derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme in materia, nonché la copertura



della spesa annua relativa al contributo annuale versato al Segretariato CITES, in adempimento della convenzione di Washington;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, ed in particolare l'art. 75 che dispone che la misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), di cui all'art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sia rivalutata con cadenza triennale;

Visto il decreto 23 marzo 1994, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'università e della ricerca tecnologica, concernente l'istituzione del registro delle istituzioni scientifiche di cui all'art. VII, paragrafo 6, della Convenzione sul commercio internazionale di specie di fauna e flora selvatiche in pericolo di estinzione (CITES);

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, in materia di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e loro modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Ritenuto necessario provvedere alla rideterminazione degli importi dei citati diritti speciali di prelievo, al fine di assicurare la integrale copertura delle spese sostenute dagli organi competenti per l'attuazione in Italia della convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti comunitari di attuazione e per la copertura della spesa annua relativa al contributo versato al segretariato CITES;

Decreta:

Art. 1.

1. I diritti speciali dovuti ai sensi dell'art. 8-*quinquies* della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 13 marzo 1993, n. 59, sono rideterminati nella misura seguente:

a) richiesta della licenza di importazione, della licenza di esportazione e del certificato di riesportazione previsti dagli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 338/97 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983.	€ 27,00
b) richiesta di certificato CITES previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 338/97 e successive modificazioni e dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983.	€ 15,49

c) presentazione delle denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli articoli 5, comma 1, e 5- <i>bis</i> , comma 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 20,00
d) presentazione della domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista dall'art. 5- <i>bis</i> , comma 8, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 70,00
e) richiesta di autorizzazione alla detenzione di esemplari vivi prevista dall'art. 6, comma 3, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 77,47
f) richiesta di dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti prevista dall'art. 6, comma 6, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 200,00
g) richiesta del certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività previsto dall'art. 8- <i>bis</i> della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 11,62
h) richiesta marcatura di singole pelli previsto dall'art. 8- <i>ter</i> della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 1,00
i) richiesta marcatura di singoli esemplari ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e successive modificazioni.	€ 7,75


Art. 2.

1. Il versamento dei diritti speciali di prelievo, nella misura definita dal precedente art. 1, è dovuto da tutti i soggetti tenuti ad effettuare le operazioni elencate all'art. 8-*quinquies*, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

2. Il versamento di cui al comma 1 dovrà essere imputato al capo 32° d'entrata - capitolo n. 2592, art. 5, mediante versamento sul conto corrente postale dedicato di Tesoreria n. 10178010; nella causale di versamento occorre indicare i riferimenti normativi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

1. Il decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 197 del 23 agosto 1993, è abrogato.



Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2018

*Il Ministro dell'ambiente  
e della tutela del territorio  
e del mare*  
GALLETTI

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
PADOAN

*Il Ministro delle politiche  
agricole alimentari e forestali*  
MARTINA

18A02870

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2018.

**Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni, in particolare l'art. 35;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 6 febbraio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63, del 16 marzo 2017, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle

patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012;

Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzo, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria;

Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di abilitazione di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal medesimo regio decreto;

Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici è soggetta a revisione periodica quinquennale ai sensi del richiamato, art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e può essere revocata quando vengono meno i presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo regio decreto e decade se non è rinnovata in tempo utile;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2018

*Il direttore generale: D'AMARIO*

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 543

18A02846



## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 marzo 2018.

**Differimento dell'entrata in vigore degli oneri di servizio pubblico sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa.**

### IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli artt. 106 paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli artt. 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2017/C del 17 giugno 2017);

Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che assegna al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), la competenza di disporre con proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto il decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 268 del 16 novembre 2017, recante imposizione di oneri di servizio pubbli-

co sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa;


Visto il decreto ministeriale n. 66 del 27 febbraio 2018, con il quale si modificano le premesse del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017 e si precisa che la fonte di finanziamento di provenienza regionale per assicurare la continuità territoriale dell'Isola d'Elba è la legge regionale n. 77 del 27 dicembre 2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 56 parte prima del 27 dicembre 2017, avente ad oggetto «Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2018» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba»;

Considerato che la pubblicazione della comunicazione della Commissione a norma dell'art. 16, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità - Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea sulle rotte Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, e della comunicazione della Commissione ai sensi della procedura prevista dall'art. 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità - Bando di gara per l'esercizio di servizi aerei di linea in conformità degli oneri di servizio pubblico, sono state pubblicate in GUUE C/60 del 16 febbraio 2018;

Considerato che dalla data di pubblicazione di cui alla precedente premessa, ai sensi del reg. 1008/2008, art. 17, comma 4, decorre il termine di sei mesi allo scadere del quale è possibile avviare la nuova concessione del servizio;

Considerato che i sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione scadrebbero in una data successiva al 1° giugno 2018 fissato per l'entrata in vigore del nuovo regime impositivo;

Vista la nota prot. n. 113256 in data 27 febbraio 2018 con la quale la Regione Toscana ha richiesto di posticipare la decorrenza del nuovo regime impositivo al 1° ottobre 2018 al fine di garantire ai vettori interessati adeguati tempi di mobilitazione e di appropriata informazione all'utenza;



Ritenuta condivisibile la richiesta della Regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori dal 1° ottobre 2018.»

Art. 2.

L'art. 5, del decreto ministeriale n. 497 del 25 ottobre 2017, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. Ai sensi dell'art. 16 par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di effettuare i servizi aerei di linea conformemente all'onere di servizio pubblico imposto su ciascuna delle seguenti rotte: Elba Marina di Campo - Pisa e viceversa, Elba Marina di Campo - Firenze e viceversa, Elba Marina di Campo - Milano Linate e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° ottobre 2018, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario.

La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno, altresì, conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ([www.mit.gov.it](http://www.mit.gov.it))

Roma, 21 marzo 2018

*Il Ministro:* DELRIO

18A02822

DECRETO 9 aprile 2018.

**Approvazione delle linee guida applicative per la determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» (Verified Gross Mass Packed Container - VGM).** (Decreto n. 367/2018).

IL COMANDANTE GENERALE  
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 13 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni;

Viste le norme del capitolo VI della Convenzione Solas 74 e successive modificazioni ed in particolare quelle contenute nella regola 2 come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014, laddove si stabilisce l'obbligatorietà della determinazione della «massa lorda verificata del contenitore» prima dell'imbarco;


Vista la MSC. 1/Circ. 1475 del 9 giugno 2014, con la quale l'IMO ha adottato le «Linee guida relative alla massa lorda verificata del contenitore» (Guidelines regarding the verified gross mass of container carrying cargo);

Vista la lettera circolare n. 3624 in data 10 febbraio 2016 dell'IMO, avente per oggetto «Massa lorda verificata del contenitore - emendamenti alla regola VI/2 della Solas» (Verification of the gross mass of packed containers - amendments to Solas regulation VI/2);

Considerato che l'emendamento alla Convenzione Solas 74 è entrato in vigore il 1° luglio 2016;

Considerato lo scopo e l'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che ha istituito il codice doganale dell'unione;

Considerato che si è conclusa la fase di pragmatica prima applicazione prevista dalla MSC. 1/Circ. 1548 del 23 maggio 2016;



Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del proprio decreto dirigenziale n. 447 del 5 maggio 2016;

Decreta:

Art. 1.

*Scopo*

Aggiornare, approvare e rendere esecutive le norme che disciplinano le previsioni della regola VI/2 della Convenzione Solas 74 come emendata dalla risoluzione MSC. 380(94) del 21 novembre 2014, relative alla determinazione della massa lorda verificata del contenitore e le allegate linee guida concernenti le procedure applicative.

Scopo delle linee guida è quello di definire i metodi per la determinazione e la certificazione della massa lorda verificata del contenitore, nonché individuare gli strumenti regolamentari di pesatura ed i requisiti per la certificazione dello shipper, ove richiesto.

Art. 2.

*Applicazione*

Il presente decreto e le relative linee guida allegate si applicano ai contenitori trasportati su unità «impiegate in viaggi internazionali».

Ai fini di quanto sopra si intendono:

- a. per navi di tipo Ro/Ro, tutte le unità Roll-on/roll-off siano esse da carico o da passeggeri;
- b. per rotabili, i veicoli su ruote utilizzati come mezzo di trasporto dei contenitori (per esempio trailer, chassis e vagoni ferroviari);
- c. per contenitore quello che sia stato pesato in Italia, indipendentemente dal luogo in cui sia stato caricato e chiuso.

Art. 3.

*Esclusioni*

Il presente decreto e le relative linee guida allegate non si applicano ai contenitori trasportati su:

- a. navi Ro/Ro, siano esse da carico che passeggeri, impiegate in brevi viaggi internazionali, qualora i contenitori siano imbarcati su rotabili; e
- b. navi impiegate in viaggi nazionali.

Art. 4.

*Norme transitorie*

I titolari di Autorizzazione AEO (Sicurezza AEOS - Semplificazioni doganali/Sicurezza AEOC), di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, che abbiano già ottenuto

l'autorizzazione ad utilizzare il Metodo 2 per la pesatura dei container ai fini della dichiarazione della VGM, in base alle precedenti disposizioni contenute nel decreto dirigenziale n. 447/2016, potranno continuare ad utilizzare tale metodo, seppur prive della certificazione di cui al punto 4.1 delle linee guida allegate al presente decreto, a condizione che siano in possesso di procedure aziendali relative alla pesatura conformi al punto 4.2 delle predette linee guida ed esclusivamente fino al 31 dicembre 2018, data entro la quale dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al citato punto 4.1.

A far data dal 1 gennaio 2019 l'autorizzazione AEO, sia essa «Sicurezza» (AEOS) che «Semplificazioni doganali» (AEOC), sarà intesa esclusivamente quale elemento di facilitazione per l'accesso al metodo 2.

Art. 5.

*Sanzioni*

Salvo che il fatto non costituisca specifico o più grave reato, ogni riscontrata mendacità nei dati riportati nello *shipping document* (Dichiarazione VGM) potrà essere considerata, qualora se ne verificano le condizioni, elemento penalmente rilevante a carico dello shipper ai sensi dell'art. 483 del codice penale; nel caso lo *shipping document* sia stato compilato solo parzialmente ma contenga comunque il dato VGM potrà trovare applicazione il disposto dall'art. 1231 cod. nav.

Nel caso di imbarco di un contenitore privo di VGM, si procederà a carico del Comandante della nave ai sensi dell'art. 1231 cod. nav., in concorso con gli altri attori dell'operazione, fatta salva l'applicazione dell'art. 1215 cod. nav. qualora dall'avvenuto imbarco del contenitore si rilevi una compromissione della navigabilità della nave.

L'esito negativo dei controlli di cui al punto 4 delle linee guida, comporta, a seconda della gravità, la sospensione o la revoca dell'iscrizione dello shipper dall'elenco pubblicato dall'Autorità competente.

Art. 6.


*Entrata in vigore ed abrogazioni*

Il presente decreto, unitamente al suo allegato ed all'annesso che ne costituiscono parte integrante, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

È abrogato il decreto dirigenziale 5 maggio 2016 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 110 del 12 maggio 2016.

Roma, 9 aprile 2018

*Il comandante generale:* PETTORINO



**LINEE GUIDA APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLA  
“MASSA LORDA VERIFICATA DEL CONTENITORE”  
(*VERIFIED GROSS MASS PACKED CONTAINER - VGM*)  
AI SENSI DELLA REGOLA VI/2 DELLA CONVENZIONE SOLAS 74, EMENDATA  
DALLA RISOLUZIONE MSC. 380(94) DEL 21 NOVEMBRE 2014.**

## 1. Introduzione e normativa di riferimento

Nel corso del Comitato Sicurezza Marittima (MSC), riunito nella sessione n° 94 dell’Organizzazione Marittima Internazionale (*IMO*), è stata adottata la Risoluzione MSC. 380(94) del 21/11/2014 che ha apportato nuovi emendamenti alla Convenzione SOLAS 74, sul tema della **determinazione della “massa lorda verificata del contenitore”**

Con le presenti linee guida applicative si intende delineare un quadro chiaro circa i punti salienti nell’attuazione pratica delle disposizioni che sono entrate in vigore il **1 luglio 2016**, in conformità alla **MSC.1/Circ.1475** – in annesso alle presenti linee guida per costituirne parte integrante.

La normativa di riferimento è costituita da:

- Regola VI/2 della convenzione SOLAS 74, come emendata dalla Risoluzione MSC. 380(94) del 21/11/2014; e
- MSC.1/Circ.1475 del 9 giugno 2014.

## 2. Definizioni

- 2.1 **“autorità competente”** (*competent authority*): il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto a cui spetta la verifica della puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel decreto e nelle presenti linee guida e, attraverso le Autorità Marittime, delle procedure per lo svolgimento dell’attività di pesatura;
- 2.2 **“strumenti regolamentari”** (*calibrated and certified equipments*): “*strumenti per pesare che servono a determinare la massa di un corpo utilizzando l’azione della forza di gravità che agisce su di esso*”, in possesso della relativa omologazione rilasciata, alternativamente, ai sensi della sottototata normativa:



- a) Decreto Legislativo 29/12/1992, n. 517 e ss.mm.ii., novellato dal D.Lgvo 19 maggio 2016, n. 83 recante trasposizione della Direttiva 2014/31/UE;
- b) Decreto Legislativo 02/02/2007, n. 22 e ss.mm.ii., novellato dal D.Lgvo 19 maggio 2016, n. 84 recante trasposizione della Direttiva 2014/32/UE;
- c) Regio Decreto 12/06/1902, n. 226 e ss.mm.ii. “Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare”, applicabile esclusivamente agli strumenti omologati prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi di cui ai punti a) e b) ovvero non previsti dagli stessi.

Gli strumenti in questione devono essere muniti di contrassegno di verifica periodica non scaduto.

- 2.3 **“shipper”**: così come definito al punto 2.1.12 della MSC.1/Circ.1475 è il soggetto giuridico così qualificato nella Polizza di carico marittima o nella lettera di vettura marittima (*altrimenti conosciuta ad esempio con i termini inglesi Sea Way Bill o Express Bill of lading or non negotiable way bill*) oppure in altro documento di trasporto multimodale (*es. Through bill of lading, or combined transport bill of lading, combined for shipment bill of lading, multimodal transport bill of lading*) e/o il soggetto nel cui nome o per conto del quale è stipulato un contratto di trasporto con il vettore marittimo. Lo *shipper* ha l’onere di documentare la VGM ed, in capo allo stesso, ricade la responsabilità di:

- a. ottenere e documentare la massa lorda verificata di un contenitore anche quando delega un suo rappresentante ad acquisire la VGM per suo conto;
- b. documentare e comunicare il VGM solo in base alle modalità previste dalle presenti linee guida.

- 2.4 **“persona autorizzata”** (*duly authorized person*): il soggetto debitamente autorizzato dallo *shipper* che firma, per conto dello stesso, il dato e la documentazione VGM. La persona autorizzata può essere un dipendente dello *shipper* o un terzo (per esempio uno spedizioniere, la stazione di pesatura) ed è deputata, altresì, a trasmettere il dato VGM. A seconda dei





casi, la persona autorizzata potrà essere il soggetto a cui lo *shipper* ha demandato il potere di determinare e/o acquisire la *VGM* per suo conto;

- 2.5 **“shipping document”**: documento originato dallo *shipper* o dalla persona autorizzata per fornire, anche attraverso il raccomandatario marittimo, la massa lorda verificata del contenitore al comandante della nave o al suo rappresentante ed al rappresentante del terminalista. Lo *shipping document* deve essere reso disponibile sufficientemente in anticipo e comunque entro la cosiddetta “chiusura nave”, ovvero altra prassi consolidata tra le parti, per consentire l’elaborazione del piano di stivaggio. Il documento deve essere prodotto secondo le modalità di cui al punto 6 dell’annesso alla MSC.1/Circ.1475 e deve contenere la chiara indicazione che la massa lorda determinata è la “massa lorda verificata del contenitore” come definita al punto 2.1.16 della stessa circolare.

Inoltre, ai fini dei controlli e per la conferma dell’attendibilità del dato *VGM*, lo *shipping document* deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) Massa lorda verificata (*VGM*) in kg;
- b) Numero del contenitore;
- c) Nome dello *shipper*;
- d) Telefono oppure indirizzo mail dello *shipper*;
- e) Nome della persona autorizzata (*eventuale*);
- f) Telefono oppure indirizzo mail della persona autorizzata (*eventuale*);
- g) Metodo usato per la pesatura;
- h) Per il metodo 1: matricola della pesa;
- i) Data e luogo;
- j) Firma dello *shipper* o della persona autorizzata; e

la seguente formale dichiarazione: *“Il sottoscritto certifica che i suddetti dati sono veri e corretti in ottemperanza alle previsioni della Regola VI/2 della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in mare (SOLAS), come emendata dalla Risoluzione MSC 380(94) e delle discendenti disposizioni nazionali”*.

La firma sullo *shipping document* può essere digitale o autografa ed in tale ultimo caso devono essere chiaramente riportati anche il nome e cognome in stampatello al fine della corretta individuazione del soggetto.



Le cosiddette “Bindelle di pesatura” non possono essere considerate quali “*shipping document*” ai fini dell’imbarco del contenitore.

- 2.6 “**stazione di pesatura**” (*weight station*): la struttura dove sono posti in uso gli strumenti regolamentari definiti al punto 2.2;
- 2.7 Il contenuto e le definizioni della MSC.1/Circ. 1475 si intendono interamente recepiti, per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti linee guida.

### 3. Metodi per ottenere la “massa lorda verificata del contenitore” e relativa documentazione

Gli emendamenti alla Convenzione SOLAS 74, nella versione in vigore, attribuiscono allo *shipper* (*soggetto che ha l’onere di ottenere e documentare la massa lorda verificata del contenitore*) la possibilità di optare su uno dei seguenti metodi per ottenere un’accurata massa lorda verificata del contenitore:

**Metodo 1<sup>1</sup>**: lo *shipper*, a caricazione conclusa, pesa il contenitore imballato/chiuso e sigillato con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa del contenitore può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte, che l’abbia parimenti determinata con strumenti regolamentari.

**Metodo 2**: lo *shipper* perviene ad attestare la *VGM*, seguendo le sotto indicate fasi:

#### 3.1 Fase 1 – pesatura dei colli - carico (*packages and cargo items*):

Lo *shipper* effettua la pesatura dei singoli “colli – carico” con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla documentazione di pesatura, fornita da una terza parte e determinata con strumenti regolamentari, ovvero, dal peso dichiarato apposto indelebilmente sull’imballaggio sigillato all’origine;

#### 3.2 Fase 2 – pesatura dei materiali di rizzaggio e di imballaggio (*securing materials e packing materials*):

Lo *shipper* pesa i singoli materiali di rizzaggio e di imballaggio con strumenti regolamentari. In alternativa, la massa di tali elementi può essere desunta dalla

<sup>1</sup> Rientrano nel metodo 1, a titolo di esempio:

- la procedura descritta al paragrafo 11 della MSC.1/Circ.1475;
- la pesatura veicolo + container (vuoto all’ingresso e carico in uscita con aggiunta della tara del container riportata sulla porta dello stesso);
- rottami e altri carichi alla rinfusa caricati nel contenitore;
- tank container e flexitank.



documentazione di pesatura, fornita da una terza parte e determinata con strumenti regolamentari;

### 3.3 Fase 3 – determinazione della tara del container:

Lo *shipper* determina la tara del contenitore, secondo le modalità indicate al punto 12 dell'Annesso alla MSC.1/Circ.1475.

La sommatoria dei pesi ottenuti nelle fasi di cui sopra costituisce la massa lorda verificata del contenitore (VGM).

## 4. Certificazione degli *shipper* che utilizzano il Metodo 2 per la determinazione della massa lorda verificata del contenitore

4.1 Al fine di soddisfare le condizioni previste dal Metodo 2 di cui al para 3 (*punto 5.1.2 dell'Annesso alla MSC.1/Circ.1475*), lo *shipper* deve dotarsi di procedure per lo svolgimento delle attività di pesatura, conformi al paragrafo 3 (Metodo 2), certificate, conformemente alle norme di qualità internazionali applicabili, da Enti accreditati da un organismo nazionale di accreditamento, di cui al Regolamento (CE) n°765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 o Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC.


4.2 In particolare le suddette procedure devono far riferimento a:

- metodi di pesatura utilizzati;
- manutenzione di eventuali dotazioni ed attrezzature utilizzate;
- calibrazione delle attrezzature (eventuali controlli periodici interni);
- gestione di eventuali discrepanze;
- gestione di apparecchiature difettose;
- conservazione dei dati.

Lo *shipper* che intenda pesare attraverso il metodo 2, deve dimostrare di possedere i requisiti di cui sopra inviando copia della certificazione di cui al punto 4.1 e della visura camerale in corso di validità all'Ufficio 2° - Sezione 3<sup>a</sup> del 6° Reparto via pec ([cqcp@pec.mit.gov.it](mailto:cqcp@pec.mit.gov.it)).

L'Autorità Competente, eseguite le verifiche conseguenti alla ricezione della certificazione, inserisce il soggetto richiedente nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale [www.guardiacostiera.it](http://www.guardiacostiera.it)

La stessa Autorità ovvero, se da questa delegata, l'Autorità Marittima competente per territorio, si riserva la facoltà di eseguire, in qualsiasi momento ed a sua discrezione,



controlli presso i siti al fine di verificare la corretta applicazione del metodo 2.

## 5. Trasmissione del dato VGM

Il dato VGM, contenuto nello *shipping document*, può essere inoltrato, oltre che con lo stesso, anche attraverso EDI o EDP entro i termini previsti al punto 2.5 precedente.

In ogni caso il dato VGM deve essere conservato, dalle parti coinvolte (*shipper*, nave, terminalista), fino allo sbarco del singolo container e, comunque, per almeno 3 mesi.

Inoltre:

- a. la sola acquisizione del VGM non è condizione sufficiente per l'imbarco, ma è necessaria per la successiva elaborazione del piano di stivaggio e, quindi, dell'imbarco del contenitore a cui la VGM è riferita. Un contenitore con massa lorda verificata superiore alla massa lorda massima ammissibile non può essere caricato sulla nave;
- b. Non vi è alcun obbligo giuridico per il vettore marittimo o per il terminalista di confermare la ricezione del VGM comunicato dallo *shipper* e non vi è, altresì, alcun obbligo di comunicare la VGM all'Autorità Marittima se non su esplicita richiesta della stessa all'atto di controlli e verifiche previsti al punto 7 delle presenti linee guida;
- c. Il vettore marittimo deve disporre di apposita procedura al fine di una corretta gestione del dato VGM (es. predisposizione del piano di stivaggio, comunicazione ai terminal di trasbordo) nel caso in cui un contenitore si danneggi a bordo e venga sostituito;
- d. È responsabilità del vettore marittimo passare l'informazione relativa al VGM ai terminalisti dei porti di trasbordo;
- e. Salvo quanto eventualmente previsto da ordinanze locali, è facoltà del terminalista o, nel caso di banchine pubbliche, dell'Autorità di Sistema Portuale e, laddove non istituita, dell'Autorità Marittima, accettare l'ingresso di contenitori sprovvisti di VGM nelle aree di propria competenza. Qualora il terminalista intenda rifiutare i container sprovvisti di VGM deve darne comunicazione preventiva all'Autorità Marittima ed all'Autorità di Sistema portuale laddove presente.



## 6. Calcoli di stabilità

Qualora dai calcoli di stabilità effettuati si accerti una discrepanza fra il dislocamento ricavato dai pesi ed il dislocamento ricavato dai pescaggi, tale differenza è imputata a “*pesi morti*” da collocare nel calcolo stesso:

- a) ad una altezza non inferiore a quella del ponte di coperta, nel caso di peso in eccesso;
- b) in corrispondenza del baricentro della nave scarica ed asciutta, nel caso di peso in difetto.


## 7. Controlli e verifiche

In sede di controlli e verifiche effettuati dopo la pesatura, completata secondo i metodi di cui al precedente para 3, è ammessa una tolleranza per ciascun contenitore pari a +/- 5% della massa lorda verificata (VGM) per i contenitori il cui VGM sia uguale o inferiore a 10 tonnellate e +/- 3% della massa lorda verificata per i contenitori il cui VGM sia superiore a 10 tonnellate.

L’Autorità Marittima, in ogni momento ed a sua discrezione, può effettuare verifiche e gli oneri relativi ai controlli casuali sul peso saranno assunti dallo stesso soggetto accertatore se dagli stessi non emergono variazioni superiori alle tolleranze sopra citate, ovvero addebitati allo *shipper* in caso contrario.

Al fine di agevolare i controlli del personale preposto a tale scopo, fatto salvo il caso in cui sia disponibile una piattaforma informatica (*es. Port Community System*) che consenta all’Autorità Marittima che effettua il controllo di ottenere le informazioni necessarie, i terminalisti dovranno mettere a disposizione della stessa la lista dei contenitori e i riferimenti delle Agenzie marittime che li hanno in carico anche attraverso comunicazioni in formato elettronico. È facoltà dell’Autorità Marittima che effettua il controllo chiedere, all’agenzia che ha in carico il contenitore, evidenza degli *shipping document* relativi ai contenitori che si intendono controllare ai fini del successivo imbarco.

Nel caso in cui a seguito di controlli/sequestri, successivi alla prima pesatura, venga rimossa parte del carico dal contenitore, il dato VGM deve essere nuovamente



documentato da parte dello *shipper*, secondo le modalità descritte nelle presenti linee guida.

Qualora la tara riportata sul contenitore, ovvero la massa effettiva del veicolo come definita dall'art. 2, comma 6, del Regolamento 1230/2012/UE della Commissione del 12 dicembre 2012, riportata sui documenti di circolazione, siano divergenti rispetto a quelli reali, lo *shipper* non è ritenuto responsabile, salvo diversa fattispecie.


Nel caso in cui per controlli/sequestri, successivi alla prima pesatura, venga rimossa parte del carico<sup>2</sup> dal container, il dato VGM deve essere nuovamente documentato da parte dello *shipper*.

## 8. Trans-shipment

I contenitori muniti di VGM, imbarcati su una nave e da questa sbarcati per trans-shipment, non sono soggetti a nuova pesatura purché il terminalista riceva dal vettore marittimo il dato VGM, per il successivo imbarco come anche indicato al punto 5 lettera d).

---

<sup>2</sup> Sono esclusi i casi di meri campioni.



**E**

4 ALBERT EMBANKMENT  
LONDON SE1 7SR  
Telephone: +44 (0)20 7735 7611 Fax: +44 (0)20 7587 3210

MSC.1/Circ.1475  
9 June 2014

### **GUIDELINES REGARDING THE VERIFIED GROSS MASS OF A CONTAINER CARRYING CARGO**

1 The Maritime Safety Committee, at its ninety-third session (14 to 23 May 2014), having considered the proposal by the Sub-Committee on Dangerous Goods, Solid Cargoes and Containers, at its eighteenth session (16 to 20 September 2013), approved the *Guidelines regarding the verified gross mass of a container carrying cargo*, as set out in the annex.

2 The Guidelines are intended to establish a common approach for the implementation and enforcement of the SOLAS requirements regarding the verification of the gross mass of packed containers.

3 Member Governments are invited to bring the annexed Guidelines to the attention of all parties concerned.

\*\*\*



**ANNEX****GUIDELINES REGARDING THE VERIFIED GROSS MASS  
OF A CONTAINER CARRYING CARGO****1 Introduction**

1.1 To ensure the safety of the ship, the safety of workers both aboard ships and ashore, the safety of cargo and overall safety at sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), as amended, requires in chapter VI, part A, regulation 2 that packed containers' gross mass are verified prior to stowage aboard ship. The shipper is responsible for the verification of the gross mass of a container carrying cargo (hereinafter "a packed container"). The shipper is also responsible for ensuring that the verified gross mass is communicated in the shipping documents sufficiently in advance to be used by the ship's master or his representative and the terminal representative in the preparation of the ship stowage plan. In the absence of the shipper providing the verified gross mass of the packed container, the container should not be loaded on to the ship unless the master or his representative and the terminal representative have obtained the verified gross mass through other means.

1.2 The purpose of these Guidelines is to establish a common approach for the implementation and enforcement of the SOLAS requirements regarding the verification of the gross mass of packed containers. The Guidelines provide recommendations on how to interpret and apply the provisions of the SOLAS requirements. They also identify issues that may arise from the application of these requirements and provide guidance for how such issues should be resolved. Adherence to these Guidelines will facilitate compliance with the SOLAS requirements by shippers of containerized shipments, and they will assist other parties in international containerized supply chains, including shipping companies and port terminal facilities and their employees, in understanding their respective roles in accomplishing the enhancement of the safe handling, stowage and transport of containers.

**2 Definitions**

2.1 For the purpose of these Guidelines:

2.1.1 *Administration* means the Government of the State whose flag the ship is entitled to fly.

2.1.2 *Calibrated and certified equipment* means a scale, weighbridge, lifting equipment or any other device, capable of determining the actual gross mass of a packed container or of packages and cargo items, pallets, dunnage and other packing and securing material, that meets the accuracy standards and requirements of the State in which the equipment is being used.

2.1.3 *Cargo items* has the same general meaning as the term "cargo" in the International Convention for Safe Containers, 1972, as amended (hereinafter referred to as "the CSC"), and means any goods, wares, merchandise, liquids, gases, solids and articles of every kind whatsoever carried in containers pursuant to a contract of carriage. However, ship's equipment and ship's supplies<sup>1</sup>, including ship's spare parts and stores, carried in containers are not regarded as cargo.

<sup>1</sup> Refer to the *Revised recommendations on the safe transport of dangerous cargoes and related activities in port areas* (MSC.1/Circ.1216).





MSC.1/Circ.1475  
Annex, page 2

---

2.1.4 *Container* has the same meaning as the term "container" in the CSC and means an article of transport equipment:

- (a) of a permanent character and accordingly strong enough to be suitable for repeated use;
- (b) specially designed to facilitate the transport of goods, by one or more modes of transport, without intermediate reloading;
- (c) designed to be secured and/or readily handled, having corner fittings for these purposes; and
- (d) of a size such that the area enclosed by the four outer bottom corners is either:
  - (i) at least 14 m<sup>2</sup> (150 sq. ft.); or
  - (ii) at least 7 m<sup>2</sup> (75 sq. ft.) if it is fitted with top corner fittings.

2.1.5 *Contract of carriage* means a contract in which a shipping company, against the payment of freight, undertakes to carry goods from one place to another. The contract may take the form of, or be evidenced by a document such as sea waybill, a bill of lading, or multi-modal transport document.

2.1.6 *Gross mass* means the combined mass of a container's tare mass and the masses of all packages and cargo items, including pallets, dunnage and other packing material and securing materials packed into the container (see also "*Verified gross mass*").

2.1.7 *Package* means one or more cargo items that are tied together, packed, wrapped, boxed or parcelled for transportation. Examples of packages include, but are not limited to, parcels, boxes, packets and cartons.

2.1.8 *Packed container* means a container, as previously defined, loaded ("stuffed" or "filled") with liquids, gases, solids, packages and cargo items, including pallets, dunnage, and other packing material and securing materials.

2.1.9 *Packing material* means any material used or for use with packages and cargo items to prevent damage, including, but not limited to, crates, packing blocks, drums, cases, boxes, barrels, and skids. Excluded from the definition is any material within individual sealed packages to protect the cargo item(s) inside the package.

2.1.10 *Securing material* means all dunnage, lashing and other equipment used to block, brace, and secure packed cargo items in a container.

2.1.11 *Ship* means any vessel to which SOLAS chapter VI applies. Excluded from this definition are roll-on/roll-off (ro-ro) ships engaged on short international voyages<sup>2</sup> where the containers are carried on a chassis or trailer and are loaded and unloaded by being driven on and off such a ship.

---

<sup>2</sup> SOLAS regulation III/2 defines "short international voyage" as an international voyage in the course of which a ship is not more than 200 miles from a port or place in which the passengers and crew could be placed in safety, and which does not exceed 600 miles in length between the last port of call in the country in which the voyage begins and the final port of destination.



MSC.1/Circ.1475  
Annex, page 3

2.1.12 *Shipper* means a legal entity or person named on the bill of lading or sea waybill or equivalent multimodal transport document (e.g. "through" bill of lading) as shipper and/or who (or in whose name or on whose behalf) a contract of carriage has been concluded with a shipping company.

2.1.13 *Shipping document* means a document used by the shipper to communicate the verified gross mass of the packed container. This document can be part of the shipping instructions to the shipping company or a separate communication (e.g. a declaration including a weight certificate produced by a weigh station).

2.1.14 *Tare mass* means the mass of an empty container that does not contain any packages, cargo items, pallets, dunnage, or any other packing material or securing material.

2.1.15 *Terminal representative* means a person acting on behalf of a legal entity or person engaged in the business of providing wharfage, dock, stowage, warehouse, or other cargo handling services in connection with a ship.

2.1.16 *Verified gross mass* means the total gross mass of a packed container as obtained by one of the methods described in paragraph 5.1 of these Guidelines. (see also "*gross mass*").

### 3 Scope of applicability

3.1 The SOLAS requirements to verify the gross mass of a packed container apply to all containers to which the CSC applies, and which are to be stowed onto a ship determined by the Administration to be subject to SOLAS chapter VI.

3.2 For example (but not limited to), a packed container on a chassis or trailer to be driven on a ro-ro ship is subject to the SOLAS requirements, if the ship has been determined by the Administration to be subject to SOLAS chapter VI and is not engaged on short international voyages. However, cargo items tendered by a shipper to the master for packing into a container already on board the ship are not subject to these SOLAS requirements.

3.3 The term container includes tank-containers, flat-racks, bulk containers etc. Also included are containers carried on a chassis or a trailer except when such containers are driven on or off a ro-ro ship engaged in short international voyages (see definition of ship). Excluded from the definition is any type of vehicle<sup>3</sup>. Also excluded from the definition are "offshore containers" to which the CSC, according to the *Guidelines for the approval of offshore containers handled in open seas* (MSC/Circ.860) and the *Revised recommendations on harmonized interpretation and implementation of the International Convention for Safe Containers, 1972, as amended* (CSC.1/Circ.138/Rev.1), does not apply.

### 4 Main principles

4.1 The responsibility for obtaining and documenting the verified gross mass of a packed container lies with the shipper.

4.2 A container packed with packages and cargo items should not be loaded onto a ship to which the SOLAS regulations apply unless the master or his representative and the terminal representative have obtained, in advance of vessel loading, the verified actual gross mass of the container.

<sup>3</sup> Refer to the *Revised recommendations on harmonized interpretation and implementation of the International Convention for Safe Containers, 1972, as amended* (CSC.1/Circ.138/Rev.1).



MSC.1/Circ.1475  
Annex, page 4

## 5 Methods for obtaining the verified gross mass of a packed container

5.1 The SOLAS regulations prescribe two methods by which the shipper may obtain the verified gross mass of a packed container:

5.1.1 Method No.1: Upon the conclusion of packing and sealing a container, the shipper may weigh, or have arranged that a third party weighs, the packed container.

5.1.2 Method No.2: The shipper (*or, by arrangement of the shipper, a third party*), may weigh all packages and cargo items, including the mass of pallets, dunnage and other packing and securing material to be packed in the container, and add the tare mass of the container to the sum of the single masses using a certified method as described in paragraphs 5.1.2.3 and 5.1.2.3.1. Any third party that has performed some or all of the packing of the container should inform the shipper of the mass of the cargo items and packing and securing material that the party has packed into the container in order to facilitate the shipper's verification of the gross mass of the packed container under Method No.2. As required by SOLAS VI/2 and paragraph 5, the shipper should ensure that the verified gross mass of the container is provided sufficiently in advance of vessel loading. How such information is to be communicated between the shipper and any third party should be agreed between the commercial parties involved.

5.1.2.1 Individual, original sealed packages that have the accurate mass of the packages and cargo items (including any other material such as packing material and refrigerants inside the packages) clearly and permanently marked on their surfaces, do not need to be weighed again when they are packed into the container.

5.1.2.2 Certain types of cargo items (e.g. scrap metal, unbagged grain and other cargo in bulk) do not easily lend themselves to individual weighing of the items to be packed in the container. In such cases, usage of Method No.2 would be inappropriate and impractical, and Method No.1 should be used instead.

5.1.2.3 The method used for weighing the container's contents under Method No.2 is subject to certification and approval as determined by the competent authority of the State in which the packing and sealing of the container was completed.<sup>4</sup>


5.1.2.3.1 How the certification is to be done will be up to the State concerned, and could pertain to either the procedure for the weighing or to the party performing the weighing or both.

5.1.3 If a container is packed by multiple parties or contains cargo from multiple parties, the shipper as defined in paragraph 2.1 is responsible for obtaining and documenting the verified gross mass of the packed container. If the shipper chooses Method No.2 to obtain the verified gross mass, the shipper is then subject to all the conditions given in paragraphs 5.1.2, 5.1.2.1, 5.1.2.2, and 5.1.2.3.

## 6 Documentation

6.1 The SOLAS regulations require the shipper to verify the gross mass of the packed container using Method No.1 or Method No.2 and to communicate the verified gross mass in a shipping document. This document can be part of the shipping instructions to the shipping company or a separate communication (e.g. a declaration including a weight certificate produced by a weigh station utilizing calibrated and certified equipment on the route between the shipper's origin and the port terminal). In either case, the document should clearly highlight that the gross mass provided is the "verified gross mass" as defined in paragraph 2.1.

<sup>4</sup> Reference to the relevant MSC Circular regarding contact information for the competent authority.



MSC.1/Circ.1475  
Annex, page 5

6.2 Irrespective of its form, the document declaring the verified gross mass of the packed container should be signed by a person duly authorized by the shipper. The signature may be an electronic signature or may be replaced by the name in capitals of the person authorized to sign it.

6.3 It is a condition for loading onto a ship to which the SOLAS regulations apply that the verified gross mass of a packed container be provided, preferably by electronic means such as Electronic Data Interchange (EDI) or Electronic Data Processing (EDP), to the ship's master or his representative and to the terminal representative sufficiently in advance of ship loading to be used in the preparation and implementation of the ship stowage plan.

6.3.1 Because the contract of carriage is between the shipper and the shipping company, not between the shipper and the port terminal facility, the shipper may meet its obligation under the SOLAS regulations by submitting the verified gross mass to the shipping company. It is then the responsibility of the shipping company to provide information regarding the verified gross mass of the packed container to the terminal representative in advance of ship loading. Similarly, the shipper may also submit the verified gross mass to the port terminal facility representative upon delivery of the container to the port facility in advance of loading.

6.3.1.1 The master or his representative and the terminal representative should enter into arrangements to ensure the prompt sharing of verified container gross mass information provided by shippers. Existing communication systems may be used for the transmission and sharing of such verified container gross mass information.

6.3.1.2 At the time a packed container is delivered to a port terminal facility, the terminal representative should have been informed by the shipping company whether the shipper has provided the verified gross mass of the packed container and what that gross mass is.

6.3.2 There is no SOLAS prescribed time deadline for the shipper's submission of the verified gross mass other than such information is to be received in time to be used by the master and the terminal representative in the ship stowage plan. The finalization of the ship stowage plan will depend on ship type and size, local port loading procedures, trade lane and other operational factors. It is the responsibility of the shipping company with whom the shipper enters into a contract of carriage to inform the shipper, following prior discussions with the port terminal, of any specific time deadline for submitting the information.

## **7 Equipment**

7.1 The scale, weighbridge, lifting equipment or other devices used to verify the gross mass of the container, in accordance with either Method No.1 or Method No.2 discussed above, should meet the applicable accuracy standards and requirements of the State in which the equipment is being used.

## **8 Intermodal container movements and transshipments**

8.1 The verified gross mass of a packed container should be provided to the next party taking custody of the container.

8.1.1 If a packed container is transported by road, rail or a vessel to which the SOLAS regulations do not apply and delivered to a port terminal facility without its verified gross mass, it may not be loaded onto a ship to which the SOLAS regulations apply unless the master or his representative and the terminal representative have obtained the verified gross mass of the container on behalf of the shipper (see also paragraph 13.1).



MSC.1/Circ.1475  
Annex, page 6

---

8.1.2 If a packed container is delivered to a port terminal facility by a ship to which the SOLAS regulations apply for transshipment onto a ship to which the SOLAS regulations also apply, each container being delivered is required by the SOLAS regulations to have had a verified gross mass before loading onto the delivering ship. All packed containers discharged in the transshipment port should therefore already have a verified gross mass and further weighing in the transshipment port facility is not required. The delivering ship should inform the port terminal facility in the transshipment port of the verified gross mass of each delivered packed container. The master of the ship onto which the transhipped, packed containers are to be loaded and the port terminal facility in the transshipment port may rely on the information provided by the delivering vessel. Existing ship-port communication systems may be used for the provision of such information in agreement between the commercial parties involved.

## **9 Discrepancies in gross mass**

9.1 Any discrepancy between a packed container's gross mass declared prior to the verification of its gross mass and its verified gross mass should be resolved by use of the verified gross mass.

9.2 Any discrepancy between a verified gross mass of a packed container obtained prior to the container's delivery to the port terminal facility and a verified gross mass of that container obtained by that port facility's weighing of the container should be resolved by use of the latter verified gross mass obtained by the port terminal facility.

## **10 Containers exceeding their maximum gross mass**

10.1 SOLAS regulation VI/5 requires that a container not be packed to more than the maximum gross mass indicated on the Safety Approval Plate under the International Convention for Safe Containers (CSC), as amended. A container with a gross mass exceeding its maximum permitted gross mass may not be loaded onto a ship.

## **11 Containers on road vehicles**

11.1 If the verified gross mass of a packed container is obtained by weighing the container while it is on a road vehicle, (e.g. chassis or trailer), the tare mass of the road vehicle (and, where applicable, the tractor) should be subtracted to obtain the verified gross mass of the packed container. The subtraction should reflect the tare mass of the road vehicle (and, where applicable, the tractor) as indicated in their registration documents as issued by the competent authority of the State where these assets are registered. The mass of any fuel in the tank of the tractor should also be subtracted.

11.2 If two packed containers on a road vehicle are to be weighed, their gross mass should be determined by weighing each container separately. Simply dividing the total gross mass of the two containers by two after subtracting the mass of the road vehicle and the tractor, where applicable, would not produce an accurate verified gross mass for each container, and should not be allowed.

## **12 Empty containers**

12.1 Shippers of empty containers and operators of empty containers are encouraged to have practices and arrangements in place to ensure that they are empty. The tare weight will visually appear on the container in accordance with the International Organization for Standardization (ISO) standard for container marking and identification<sup>5</sup>) and should be used.

---

<sup>5</sup> Refer to standard ISO 6346 – Freight containers – Coding, identification and marking.



**13 Contingencies for containers received without a verified gross mass**

13.1 Notwithstanding that the shipper is responsible for obtaining and documenting the verified gross mass of a packed container, situations may occur where a packed container is delivered to a port terminal facility without the shipper having provided the required verified gross mass of the container. Such a container should not be loaded onto the ship until its verified gross mass has been obtained. In order to allow the continued efficient onward movement of such containers, the master or his representative and the terminal representative may obtain the verified gross mass of the packed container on behalf of the shipper. This may be done by weighing the packed container in the terminal or elsewhere. The verified gross mass so obtained should be used in the preparation of the ship loading plan. Whether and how to do this should be agreed between the commercial parties, including the apportionment of the costs involved.

**14 Master's ultimate decision whether to stow a packed container**

14.1 Ultimately, and in conformance with the Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing<sup>6</sup>, the ship's master should accept the cargo on board his ship only if he is satisfied that it can be safely transported. Nothing in the SOLAS regulations limit the principle that the master retains ultimate discretion in deciding whether to accept a packed container for loading onto his ship. Availability to both the terminal representative and to the master or his representative of the verified gross mass of a packed container sufficiently in advance to be used in the ship stowage plan is a prerequisite for the container to be loaded onto a ship to which the SOLAS regulations apply. It does, however, not constitute an entitlement for loading.

**15 Enforcement**

15.1 Like other SOLAS provisions, the enforcement of the SOLAS requirements regarding the verified gross mass of packed containers falls within the competence and is the responsibility of the SOLAS Contracting Governments. Contracting Governments acting as port States should verify compliance with these SOLAS requirements. Any incidence of non-compliance with the SOLAS requirements is enforceable according to national legislation.

15.2 The ultimate effectiveness and enforcement of the SOLAS container gross mass verification requirement is that a packed container, for which the verified gross mass has not been obtained sufficiently in advance to be used in the ship stowage plan, will be denied loading onto a ship to which the SOLAS regulations apply. Any costs associated with the non-loading, storage, demurrage or eventual return of the container to the tendering shipper of the container should be subject to contractual arrangements between the commercial parties.

**16 Effective date of the SOLAS requirements regarding verified gross mass of a container carrying cargo**

16.1 The SOLAS requirements regarding verified gross mass of a container carrying cargo (SOLAS regulation VI/2) are expected to enter into force in July 2016.

<sup>6</sup> Refer to the *Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing* (resolution A.714(17)) and subsequent amendments.



## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 marzo 2018.

**Iscrizione di varietà di frumento duro al registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione della varietà al registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla legge n. 1096/1971 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Visto il parere espresso dal Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante, sezione sementi, di cui decreto ministeriale 30 giugno 2016, in relazione alla varietà di frumento duro Brigante, nella riunione del 10 ottobre 2017;

Vista la proposta di nuova denominazione avanzata dall'interessato;

Considerata conclusa la verifica della denominazione proposta in quanto pubblicata sul Bollettino delle varietà vegetali n. 5/2017 senza che siano pervenuti avvisi contrari all'uso di detta denominazione;

Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione

medesima, la varietà sotto riportata, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

*Frumento duro*

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
17193	Brigante	Genetic Services Srl - Deliceto (FG)

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2018

*Il direttore generale:* GATTO

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

18A02823

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 16 marzo 2018.

**Definizione degli atti da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e delle relative procedure.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO


DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante «Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118»;

Visto il decreto 24 gennaio 2008, adottato dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro della solidarietà sociale ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, recante «Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative procedure»;



Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 106 del 2016, che prevede l'adozione di un decreto legislativo per la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, emanato sulla scorta delle disposizioni che precedono, recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti gli atti che devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese da parte dell'impresa sociale e le procedure connesse;

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31, comma 2 e seguenti, in tema di modalità di esecuzione degli adempimenti pubblicitari verso il registro delle imprese ed il repertorio delle notizie economiche e amministrative;

Decreta:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono definiti gli atti e i documenti che le imprese sociali sono tenute a presentare al registro delle imprese e le modalità per l'esecuzione di tali adempimenti.

Art. 2.

*Atti e documenti da depositare*

1. Gli enti privati che, secondo quanto previsto dai rispettivi atti costitutivi, esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, depositano per via telematica o su supporto informatico, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l'iscrizione in apposita sezione, i seguenti atti e documenti:

a) l'atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

b) il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del codice civile, in quanto compatibili;

c) il bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017;

d) per i gruppi di imprese sociali, le indicazioni di cui all'art. 2497-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all'accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c);

e) ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

2. Gli atti costitutivi di cui al comma 1, lettera a), devono prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita, la nomina di uno o più sindaci aventi i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile e per i quali non ricorrono le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399 del codice civile.


3. Per gli enti religiosi civilmente riconosciuti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, l'adempimento di cui al comma 1, lettera a), si esegue mediante deposito del regolamento e delle sue successive modificazioni di cui al citato art. 1, comma 3, e dell'atto di costituzione del patrimonio destinato. Per i medesimi enti, gli adempimenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), si eseguono limitatamente alle attività indicate nel regolamento.

4. Fino alla data indicata nel decreto di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, il bilancio sociale è redatto e depositato secondo le linee guida di cui al decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale.

5. Per l'attribuzione dei codici di attività economiche alle imprese sociali viene utilizzata la classificazione IC-NPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, raccordata con la classificazione NACE\_Ateco.

6. Il deposito viene effettuato, a cura del notaio o degli amministratori, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, fatti salvi gli altri obblighi di legge per la definizione dei tempi di redazione e deposito, utilizzando i modelli approvati dal Ministero dello sviluppo economico per la presentazione delle domande all'ufficio del registro delle imprese.

7. In caso di operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda, sono depositati, oltre i documenti previsti dalla normativa civilistica, i documenti previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'art. 12, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 2017, nel termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, fusione e scissione o dall'avvenuta cessione. Nella delibera o nell'atto di cessione deve darsi atto dell'intervenuta autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche nella forma del silenzio assenso, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017. Per gli enti di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le disposizioni di cui al presente comma si applicano limitatamente alle attività indicate nel regio-





lamento. Fino alla data indicata nel decreto richiamato nel primo periodo del presente comma, le imprese sociali depositano, oltre ai documenti previsti dalla normativa civilistica, quelli previsti dal decreto 24 gennaio 2008 del Ministro della solidarietà sociale.

8. Sono depositati, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i provvedimenti che dispongono la liquidazione coatta amministrativa delle imprese sociali e quelli di nomina dei commissari liquidatori.

9. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato nazionale del lavoro accedono in via telematica alle informazioni e agli atti depositati nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali, ai fini di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 112 del 2017.

#### Art. 3.

##### *Adeguamento alle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 112 del 2017*

1. Entro il 20 luglio 2018, le imprese iscritte nella apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle imprese sociali alla data del 20 luglio 2017, si adeguano, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 2017, alle disposizioni recate dal medesimo decreto legislativo. Entro tale termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

2. Le cooperative sociali e i loro consorzi, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali mediante l'interscambio dei dati tra l'albo delle società cooperative di cui al decreto 23 giugno 2004 del Ministro delle attività produttive ed il registro delle imprese.

#### Art. 4.

##### *Controlli dell'ufficio del registro delle imprese*

1. L'ufficio del registro delle imprese che riceve la domanda di deposito presentata dall'organizzazione che esercita l'impresa sociale, ne verifica la completezza formale e la presenza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale e dell'assenza dello scopo di lucro di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo n. 112 del 2017, prima di procedere all'iscrizione nell'apposita sezione.

2. Ai fini dell'iscrizione, l'ufficio del registro delle imprese acquisisce la dichiarazione del rappresentante legale dell'ente relativa all'eventuale iscrizione in essere presso altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. L'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese è comunicata, a cura del competente ufficio del registro delle imprese, all'ufficio del Registro unico nazionale competente, che provvede a cancellare l'ente iscritto come impresa sociale dall'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore con la medesima decorrenza dell'iscrizione nel registro delle imprese. Si applica, in via transitoria, l'art. 101, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017.

3. L'ufficio del registro delle imprese, nel caso in cui ne ravvisi la necessità, può invitare l'organizzazione che esercita l'impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine, trascorso il quale, con provvedimento motivato, rifiuta il deposito dell'atto nella sezione delle imprese sociali.

#### Art. 5.

##### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni recate dal presente decreto acquisiscono efficacia decorsi quindici giorni dalla pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dalla medesima data cessa l'efficacia delle disposizioni recate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della solidarietà sociale 24 gennaio 2008.

#### Art. 6.

##### *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Roma, 16 marzo 2018

*Il Ministro dello sviluppo economico*  
CALENDA

*Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
POLETTI

18A02820

DECRETO 26 marzo 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «MA.SI. Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Albano Laziale.**

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 16 giugno 2017, n. 276/2017, con il quale la «MA.SI. Società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Albano Laziale (RM), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Giuseppe La Rosa ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 2017 n. 530/2017 con il quale l'avv. Sandra D'Amico è stata



nominata commissario liquidatore della società cooperativa in oggetto, in sostituzione dell'avv. Giuseppe La Rosa, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 13 novembre 2017, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Sandra D'Amico dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Paolo Salvo, nato a Crotone il 26 giugno 1974 (C.F. SLVPLA74H-26D122N), domiciliato in Roma, via Tirso n. 101, in sostituzione dell'avv. Sandra D'Amico, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2018

*Il Ministro:* CALENDÀ

18A02808

DECRETO 26 marzo 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Media Centre Società cooperativa di servizi di produzione e lavoro in liquidazione», in Roma.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 5 marzo 2015 n. 88/2015 con il quale la «Media Centre Società cooperativa di servizi di produzione e lavoro in liquidazione» con sede in Roma è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Leyla Cirusuolo ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 29 dicembre 2017, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi dall'incarico conferitole;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dell'avv. Leyla Cirusuolo dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:


Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l'avv. Luca Maria Blasi, nato a Roma il 18 aprile 1960 (c.f. BLSLMR-60D18H501B), e ivi domiciliato in via Treviso n. 31, in sostituzione dell'avv. Leyla Cirusuolo, dimissionaria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 26 marzo 2018

*Il Ministro:* CALENDA

18A02809

DECRETO 29 marzo 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «L'Ancora - Società cooperativa edilizia in liquidazione», in Barletta e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 9 gennaio 2018 n. 1/2018 del Tribunale di Trani con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «L'Ancora - Società cooperativa edilizia in liquidazione»;

Considerato che ex art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è inoltre stata notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Ancora - Società cooperativa edilizia in liquidazione» con sede in Barletta (BT) (codice fiscale n. 02503060721) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Silvio De Pascale (codice fiscale DPS-SLV50R14L447T) nato a Troia (FG) il 14 ottobre 1950, domiciliato in Foggia, viale Michelangelo n. 177.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

*Il Ministro:* CALENDA

18A02806

DECRETO 29 marzo 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Magliana Services», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della «Cooperativa sociale Magliana Services»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 37.409,00, si riscontrano debiti entro l'esercizio successivo di € 54.843,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 39.080,00;



Considerato che in data 28 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa sociale Magliana Services», con sede in Roma (codice fiscale 05184431004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Massimo De Vita, nato a Roma il 22 aprile 1964 (c.f. DVTMSM64D22H501B), e ivi domiciliato in viale Manzoni, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

*Il Ministro:* CALENDA

18A02807

DECRETO 29 marzo 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Delta Servizi Società cooperativa», in Velletri.**

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO  
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto direttoriale del 27 ottobre 2017 n. 213/SAA/2017 con il quale la «Delta servizi società cooperativa» con sede in Velletri (RM) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile e l'avv. Guglielmo Lomanno ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 9 novembre 2017 con la quale l'avv. Guglielmo Lomanno ha rinunciato all'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:


Art. 1.

L'avv. Luca Valvo, nato a Noto (SR) il 10 settembre 1968 (C.F. VLVLUCU68P10F943C) e domiciliato in Roma, viale Parioli, n. 50, è nominato commissario liquidatore della «Delta servizi società cooperativa» con sede in Velletri (RM) (C.F. 11177521009) sciolta ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile con precedente decreto ministeriale del 27 ottobre 2017 n. 213/SAA/2017, in sostituzione dell'avv. Guglielmo Lomanno, rinunciatario.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 29 marzo 2018

*Il direttore generale: MOLETI*

**18A02811**

DECRETO 5 aprile 2018.

**Scioglimento della «Centro Servizi Ecologia Società cooperativa Onlus», in Verona e nomina del commissario liquidatore.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO  
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Ritenuto necessario nelle more del rinnovo del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 14 mag-

gio 2007, n. 78, in conseguenza della recente ricostituzione, con decreto ministeriale del 9 marzo 2018, della Commissione centrale per le cooperative, disporre con urgenza il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il concreto perseguimento delle finalità di cui all'art. 2545-*septiesdecies*;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro Servizi Ecologia Società cooperativa Onlus» con sede in Verona (VR, (codice fiscale 03937720237), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dr.ssa Edda Sebastiano, nata a Verona (VR) il 19 luglio 1961 (codice fiscale SBS DDE 61L59 L781R), e domiciliata in Lazise (VR) in piazzetta Cordo-nega n. 20.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 5 aprile 2018

*Il direttore generale: MOLETI*

**18A02810**



## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 22 dicembre 2017.

**Fondo sanitario nazionale 2012, 2013 e 2014. Conguagli per le differenze tra gettiti di Irap e di addizionale regionale Irpef effettivi e stimati in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale - Regione Siciliana.** (Delibera n. 124/2017).

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare i commi 1 e 3 dell'art. 39, i quali dispongono che questo Comitato provvede, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, all'assegnazione definitiva alle Regioni, delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente tenuto conto dell'importo effettivamente riscosso dalle Regioni a titolo di IRAP e addizionale IRPEF rispetto all'importo stimato, inizialmente assegnato;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 2, concernente la soppressione dei trasferimenti erariali a favore delle Regioni a statuto ordinario a partire dall'anno 2001, relativi al finanziamento della spesa sanitaria corrente e in conto capitale;

Viste le proprie delibere 21 dicembre 2012 n. 141, 10 novembre 2014 n. 53 e 29 aprile 2015 n. 52 con le quali sono stati individuati gli importi stimati, a favore della Regione Siciliana, dell'IRAP e dell'addizionale IRPEF rispettivamente per gli anni 2012, 2013 e 2014;

Vista la proposta del Ministro della salute, trasmessa con nota n. 13894 del 14 dicembre 2017, di integrazione, a titolo di conguaglio, delle differenze tra le somme effettivamente introitate dalla Regione Siciliana a titolo di IRAP e addizionale IRPEF, rispetto alle somme stimate ed assegnate da questo Comitato per gli anni a decorrere dal 2012 al 2014, così come risulta nelle tre rispettive sopra citate delibere. Tale integrazione ammonta a complessivi 495.168.624 euro;

Preso atto che nella suddetta proposta del Ministro della salute, viene specificato che il calcolo delle integrazioni, per gli anni dal 2012 al 2014, da cui consegue l'integrazione dei 495.168.624 euro, è stato effettuato secondo i dati forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 176036 del 26 settembre 2017, trasmessa al Ministero della salute;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 16 novembre 2017 (Rep. Atti n. 201/CSR);

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 122/2012);

Vista la nota del 22 dicembre 2017, n. 6245-P, predisposta per la seduta del Comitato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, così come integrata dalle osservazioni del Ministero dell'economia e delle finanze acquisite in seduta ed entrambe poste a base dell'esame delle proposte nell'odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta del Ministro della salute;

Delibera:

Delibera:

1. È disposta, per un importo di euro 495.168.624 a carico del bilancio dello Stato, l'integrazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale in favore della Regione Siciliana a titolo di conguaglio per gli anni 2012, 2013 e 2014. Tale importo deriva dalla differenza tra le somme effettivamente introitate dalla Regione Siciliana, a titolo di IRAP e addizionale IRPEF per le tre annualità sopra indicate e quelle stimate nell'ambito delle assegnazioni disposte da questo Comitato con le proprie delibere 21 dicembre 2012 n. 141, 10 novembre 2014 n. 53 e 29 aprile 2015 n. 52, richiamate in premessa.

2. Il quadro delle integrazioni disposte con la presente delibera è riportato nella Tabella allegata, che costituisce parte integrante della delibera medesima.


Roma, 22 dicembre 2017

*Il Presidente:* GENTILONI SILVERI

*Il segretario:* LOTTI

Registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2018

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 294




**Fondo sanitario nazionale (FSN) 2012, 2013 e 2014: congruagli per differente importo riscosso a titolo di Irap e addizionale regionale Irpef rispetto a quello stimato - Regione Siciliana -**

(articolo 39, commi 1 e 3, del D.Lgs. 446/1997)

FSN Anno	Importi stimati nelle delibere CIPE		Importi effettivi(*) (b)	Differenze tra gettiti stimati ed effettivi (c)=(a)-(b)	Integrazioni
	Delibera	Importo (a)			
2012	141/2012	2.047.698.100	1.835.247.842	212.450.258	integrazione
2013	53/2014	2.000.945.131	1.877.550.318	123.394.813	integrazione
2014	52/2015	1.895.832.969	1.736.509.416	159.323.553	integrazione
<b>Totale complessivo da integrare alla Regione Siciliana</b>				<b>495.168.624</b>	<b>integrazione</b>

(\*) Importi forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato .



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gliclazide Zentiva».

*Estratto determina AAM/PPA n. 338/2018 del 4 aprile 2018*

Si autorizzano le seguenti variazioni tipo II: n. 2) C.I.4) - Aggiornamento dei paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, in linea con il medicinale di riferimento «Diamicon» 80 mg *tablets*, registrato in UK da Servier Laboratoires Ltd. In particolare, si aggiungono una controindicazione al par. 4.3 e un effetto indesiderato al par. 4.8.

Viene altresì aggiornato il sito cui segnalare le sospette reazioni avverse (par. 4.8 RCP e par. 4 FI).

Le presenti modifiche si applicano alla specialità medicinale GLICLAZIDE ZENTIVA, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 036376010 - «80 mg compresse» 40 compresse divisibili.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153).

Codice pratica: VN2/2017/89.

#### *Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, della determinazione n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02825

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Biphozyl».

*Estratto determina AAM/PPA n. 340/2018 del 4 aprile 2018*

Si autorizzano le seguenti variazioni tipo II n. C.I.4):

aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.4 e 4.5 del riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo (FI) sulla base di una revisione dei dati di letteratura;

aggiornamento dell'etichettatura in linea con il QRD *template*;

in aggiunta, aggiornamento del link relativo alla segnalazione delle reazioni avverse al paragrafo 4.8 dell'RCP e corrispondente paragrafo del FI.

Le variazioni si applicano alla specialità medicinale BIPHOZYL, nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 043657028 - «soluzione per emodialisi e emofiltrazione» 2x5000 ml in sacca a due compartimenti con connettore luer con valvola.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Gambro Lundia AB (codice S.I.S. 2953).

Numero procedura: NL/H/3002/001/II/005/G.

#### *Stampati*

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### *Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determinazione a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02826





### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rocaltrol»

Estratto determina AAM/PPA n. 341/2018 del 4 aprile 2018

Si autorizzano le seguenti variazioni:

VN2/2013/325, Tipo II, C.I.4).

Modifica dei paragrafi 4.1 e 4.2 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e delle rispettive sezioni del foglio illustrativo per allineamento degli stampati autorizzati al *Core Safety Information* (CSI) aziendale, come approvata nel verbale CTS n. 38 del 18-20 maggio 2015;

VN2/2013/326, Tipo II, C.I.4).

Aggiornamento dei paragrafi 5.1 «Proprietà farmacodinamiche» e 5.2 «Proprietà farmacocinetiche» del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), per meglio esplicitare le caratteristiche farmacologiche del medicinale in adeguamento al *Core Safety Information* (CSI) aziendale;

N1B/2015/6360, Tipo IB, C.I.z).

Aggiornamento del foglio illustrativo in seguito ai risultati del *Re-adability User test*.

Le presenti variazioni si applicano alla specialità medicinale RO-CALTRÖL, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura nazionale:

A.I.C. n. 024280012 - 30 capsule molli 0,25 mcg;

A.I.C. n. 024280024 - 30 capsule molli 0,50 mcg.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.A. (codice fiscale 00747170157).

Codici pratica: VN2/2013/325 - VN2/2013/326 - N1B/2015/6360.

#### Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02827

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indapamide Mylan Generics Italia».

Estratto determina AAM/PPA n. 343/2018 del 4 aprile 2018

Si autorizza la seguente variazione Tipo II, n. C.I.2b):

aggiornamento del Riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), del foglio illustrativo e delle etichette per allineamento al prodotto di riferimento «Natrilix», approvato con procedura nazionale in UK;

adeguamento degli stampati al QRD *template* e alla linea guida sugli eccipienti,

relativamente alla specialità medicinale INDAPAMIDE MYLAN GENERICS ITALIA, nelle seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 039463017 - «1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 30 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 039463029 - «1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 90 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 039463031 - «1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 100 compresse in blister pvc/al;

A.I.C. n. 039463043 - «1,5 mg compresse rivestite con film a rilascio prolungato» 10 compresse in blister pvc/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A. (codice fiscale 13179250157).

Numero procedura: FR/H/0322/001/II/021.

#### Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02834



### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dorzolamide/Timololo Teva».

Con la determina n. aRM - 42/2018 - 813 del 21 marzo 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale.

Medicinale: DORZOLAMIDE/TIMOLOLO TEVA:

confezione: A.I.C. n. 039832011;

descrizione: «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone LDPE da 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 039832023;

descrizione: «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 2 flaconi in LDPE da 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 039832035;

descrizione: «20 mg/ml + 5 mg/ml collirio, soluzione» 3 flaconi in LDPE da 5 ml;

confezione: A.I.C. n. 039832047;

descrizione: «20mg/ml + 5mg/ml collirio soluzione» 6 flaconi in LDPE da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A02835

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Delorazepam Aurobindo».

Con la determina n. aRM - 43/2018 - 3199 del 22 marzo 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale.

Medicinale: DELORAZEPAM AUROBINDO:

confezione: A.I.C. n. 036036010;

descrizione: «0,5 mg compresse» 20 compresse;

confezione: A.I.C. n. 036036022;

descrizione: «1 mg compresse» 20 compresse;

confezione: A.I.C. n. 036036034;

descrizione: «2 mg compresse» 20 compresse;

confezione: A.I.C. n. 036036046;

descrizione: «1 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A02836

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Celecoxib Zentiva»

Estratto determina AAM/PPA n. 336/2018 del 4 aprile 2018

Si autorizza la seguente variazione tipo II, C.I.2b): si modificano i paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 5.3 dell'RCP e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo; modifiche editoriali e adeguamento all'ultima versione del QRD *template*, relativamente alla specialità medicinale CELECOXIB ZENTIVA, nella seguenti forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento:

A.I.C. n. 042258018 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258020 - «100 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258032 - «100 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258044 - «100 mg capsule rigide» 40 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258057 - «100 mg capsule rigide» 50 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258069 - «100 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258071 - «100 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258083 - «200 mg capsule rigide» 10 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258095 - «200 mg capsule rigide» 20 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258107 - «200 mg capsule rigide» 30 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258119 - «200 mg capsule rigide» 40 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258121 - «200 mg capsule rigide» 50 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258133 - «200 mg capsule rigide» 60 capsule in blister pvc/pvdc/al;

A.I.C. n. 042258145 - «200 mg capsule rigide» 100 capsule in blister pvc/pvdc/al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Numero procedura: CZ/H/0440/001-002/II/009.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l. (codice fiscale 11388870153).

#### Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

#### Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 1, comma 2 della determina a firma del direttore generale AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali», n. 371 del 14 aprile 2014, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.


Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02837

## CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

### Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa individuale «Boutique dell'orafa di Scarfi Enrico» con sede in Livorno, già assegnataria del marchio 70 LI, ha cessato l'attività di lavorazione e vendita di oggetti in metallo prezioso in data 31 dicembre 2017.



Pertanto con determinazione dirigenziale n. 59 del 9 aprile 2018 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Sono stati restituiti due punzoni 70 LI che sono stati deformati, le cui operazioni risultano descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

18A02847

## MINISTERO DELLA SALUTE

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tricaine Pharmaq, 1000 mg/g» polvere per soluzione per il trattamento dei pesci.

*Estratto provvedimento n. 228 del 23 marzo 2018*

Medicinale veterinario TRICAINE PHARMAQ, 1000 mg/g polvere per soluzione per il trattamento dei pesci A.I.C. n. 104497.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Pharmaq Ltd. Unit 15 Sandleheath Industrial Estate, Fordingbridge Hampshire SP6 1PA, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0405/001/IB/005.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: aggiunta di tappi a vite in polipropilene.

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati come segue:

RCP Punto 6.5 Natura e composizione del confezionamento primario

Flaconi in polietilene ad alta densità (HDPE), resistenti alla manomissione grazie alla presenza di un tappo a chiusura integrale (a scatto) in polietilene a bassa densità o tappi a vite in polipropilene, contenenti 25 g, 100 g, 250 g o 1000 mg di prodotto.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A02813

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solmox LA, 150mg/ml sospensione iniettabile».

Con decreto n. 43 del 22 marzo 2018 è revocata, su rinuncia della, ditta Zoetis, via Andrea Doria 41 M, 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SOLMOX LA, 150 mg/ml sospensione iniettabile A.I.C. n. 100286.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02814

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Maymoxi LA 150 mg/ml» sospensione iniettabile per bovini, ovini e suini.

*Estratto decreto n. 44 del 23 marzo 2018*

Procedura decentrata n. IE/V/0362/001/DC.

Medicinale veterinario MAYMOXI LA 150 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini, ovini e suini.

Titolare A.I.C.: La società Laboratorios Maymó, S.A. con sede in via Augusta, 302 - 08017 Barcellona, Spagna;

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento Cross Vetpharm Group Ltd. Broomhill Road, Tallaght, Dublino, 24 - Irlanda;

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104999014;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104999026.

Composizione:

1 ml contiene:

Principio attivo: Amoxicillina 150 mg (equivalente ad amoxicillina tri-idrato 172 mg)

Eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti;

Specie di destinazione: Bovini, ovini e suini;

Indicazioni terapeutiche:

Bovini: trattamento di infezioni respiratorie e altre infezioni causate solamente da batteri Gram-positivi e Gram-negativi suscettibili all'amoxicillina.

Ovini e suini: trattamento di malattie infettive dei suini e degli ovini causate da o associate a batteri suscettibili all'amoxicillina.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

Bovini:

Carne e visceri: 18 giorni.

Latte: 72 ore.

Ovini:

Carne e visceri: 21 giorni.

Uso non autorizzato in ovini che producono latte per consumo umano.

Suini: Carne e visceri: 21 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

18A02815

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Argonyl» crema auricolare per cani e gatti.

Con decreto n. 42 del 22 marzo 2018 è revocata, su rinuncia della, ditta Zoetis, Via Andrea Doria 41 M, 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

ARGONYL crema auricolare per cani e gatti A.I.C. n. 101955.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02816

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Rimadyl compresse».


Con decreto n. 41 del 22 marzo 2018 è revocata, su rinuncia della ditta Zoetis, Via Andrea Doria 41 M - 00192 Roma, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

RIMADYL compresse - A.I.C. n. 102191.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A02817



### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Baytril Flavour 15 mg 50».

*Estratto decreto n. 39 del 20 marzo 2018*

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale veterinario Baytril Flavour 15 mg. 50 compresse per cani e gatti, dalla Polonia con numero di autorizzazione 0194/95, con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore del presente decreto:

importatore: Società Four Pharma Cro srl Via Monti,12 00034 Colleferro(RM);

confezione da commercializzare: BAYTRIL FLAVOUR 15 mg. 10 compresse per cani e gatti;

codice autorizzazione importazione parallela: 105230015;

forma farmaceutica: compresse.

Principi attivi: 1 compressa contiene:

principio attivo: Enrofloxacin 15 mg.

Elenco degli eccipienti:

Lattosio;

Amido di mais;

Cellulosa microcristallina;

Polivinilpirrolidone;

Magnesio stearato;

Silice precipitata;

Aroma artificiale di carne irradiato.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni per l'utilizzazione:

Baytril compresse 15 mg è indicato in una vasta gamma di infezioni batteriche primarie o secondarie a pregresse virali, a carico di tutti gli organi ed apparati, sostenute da germi Gram- (E. coli, Salmonella sp., Proteus sp., Pasteurella sp., Bordetella sp., Haemophilus sp., nonché Pseudomonas sp.) germi Gram+ (Streptococcus sp., Staphylococcus sp., Clostridium sp. ecc.) e Micoplasm (Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, M. bovis, M. hyopneumoniae, M. hyorhinis, M. hyosynoviae, M. meleagridis, M. iowae, Ureaplasma).

In particolare:

affezioni del tratto respiratorio, quali broncopolmoniti, polmoniti;

dermatiti, piodermite, otiti esterne, medie, interne;

affezioni del tratto genito urinario;

tonsilliti acute (febrili e non);

ferite infette;

infezioni gastrointestinali.

#### *Riconfezionamento secondario*

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso l'officina di produzione Silvano Chiapparoli Logistica SpA:

sito di via Morolense 1/B - 03012 Anagni (FR);

sito di via delle Industrie snc - Livraga (LO).

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione da commercializzare: Baytril Flavour 15 mg. 10 compresse per cani e gatti;

Codice autorizzazione importazione parallela: 105230015.

Modalità di dispensazione: la vendita è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

**18A02818**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Mesben 10 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

*Estratto provvedimento n. 229 del 23 marzo 2018*

Medicinale veterinario MESBEN 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli e bovini.

Confezioni: A.I.C. n. 104364017.

Titolare dell'A.I.C.: Vetpharma Animal Health, S.L., Les Corts, 23, 08028 - Barcellona, Spagna.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea FR/V/0227/001/IB/004.

Si autorizza la modifica delle precauzioni per la conservazione del medicinale.

Per effetto della suddetta modifica il punto 6.4 del SPC e le relative sezioni delle etichette/foglietto illustrativo viene modificato come di seguito:

#### 6.4. Speciali precauzioni per la conservazione

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Non refrigerare o congelare.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A02819**

### Comunicato relativo all'estratto del decreto n. 29 del 27 febbraio 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario «Rimadyl».

Nell'estratto del decreto n. 29 del 27 febbraio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 72 del 27 marzo 2018, concernente l'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso veterinario RIMADYL

laddove è scritto:

«*omissis* ... Ogni compressa da 20 mg contiene: ... *omissis*»

leggasi:

«*omissis* ... Ogni compressa da 50 mg contiene: ... *omissis*»


**18A02850**

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

### Avvio del procedimento di scioglimento di n. 48 società cooperative aventi sede nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Puglia e Toscana.

La scrivente amministrazione, in relazione agli atti di propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/1990, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui all'allegato elenco, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge n. 241/1990, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055019 - 5004 oppure far pervenire memorie e documenti, entro giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo dgvescgc.div06@pec.mise.gov.it oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, Divisione VI, viale Boston, 25 - 00144 Roma.



ALLEGATO

ELENCO N.5/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIogliere PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-									
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio		
1	A & C - SOC. COOP.	00686250770	MT - 65222	BERNALDA	MT	BASILICATA	2011		
2	CALABRIA EXPRESS SOC. COOP.	02486290782	CS - 168512	MONTALTO UFFUGO	CS	CALABRIA	2011		
3	GE.S.TE.M. - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02776200780	CS - 189066	DIAMANTE	CS	CALABRIA	2011		
4	LA PERLA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	0228690783	CS - 155789	SAN LUCIDO	CS	CALABRIA	2011		
5	RAGGIO DI SOLE SOC. COOP.	03073270781	CS - 208919	CORIGLIANO CALABRO	CS	CALABRIA	2011		
6	CASTELLANA - SOCIETA' COOPERATIVA	05139491210	NA - 735638	NAPOLI	NA	CAMPANIA	2011		
7	ENERGY IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA	06683411216	NA - 831905	VILLARICCA	NA	CAMPANIA	2011		
8	UNICOOP SOCIALE CONSORZIO REGIONALE DI COOPERATIVE SOCIALI - SOCIETA	09462271009	NA - 795027	BOSCOREALE	NA	CAMPANIA	2011		
9	LA MOLA SERVIZI COOPERATIVA SOCIALE	02439240603	FR - 152354	FROSINONE	FR	LAZIO	2010		
10	QUADRIFOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA	02297120508	FR - 142975	STRANGOLAGALLI	FR	LAZIO	2011		
11	GIOVE SOCIETA' COOPERATIVA	02536220599	LT - 178843	SERMONETA	LT	LAZIO	2011		
12	MEDICOOPY LATINA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02426710592	LT - 170449	FONDI	LT	LAZIO	2010		
13	H.B. SOCIETA' COOPERATIVA	01041820570	RI - 63881	MAGLIANO SABINA	RI	LAZIO	2010		
14	AIUTA MAMMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11060041008	RM - 1275649	ANZIO	RM	LAZIO	2011		
15	ALCAMA SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO A R.L.	11384071004	RM - 1298844	ROMA	RM	LAZIO	2011		
16	ALPAT COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10876471003	RM - 1261088	ROMA	RM	LAZIO	NO		
17	BLU 2010 - SOCIETA' COOPERATIVA	10942051003	RM - 1266160	ROMA	RM	LAZIO	NO		
18	BLUTEL - SOCIETA' COOPERATIVA	10816521008	RM - 1257356	ROMA	RM	LAZIO	NO		
19	CENTRO PER LE ARTI E LE CULTURE AFRICANE: ABENG DZAM SOCIETA	08690621001	RM - 1111781	ROMA	RM	LAZIO	2009		
20	COMUNITA' INFORMATICA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE C.I.E.	09984091000	RM - 1201914	ROMA	RM	LAZIO	2011		
21	COOPERATIVA EDILIZIA - EDILCASA NETTUNO 79 - SOCIETA' COOPERATIVA A	03650810587	RM - 445850	NETTUNO	RM	LAZIO	2010		
22	COOPERATIVA SOCIALE 24 SERVICE	10057991001	RM - 1209046	FRASCATI	RM	LAZIO	2011		
23	EDIL COOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	11154441007	RM - 1282755	ROMA	RM	LAZIO	2011		
24	EDILSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	09815941001	RM - 1191284	CIAMPINO	RM	LAZIO	2011		
25	ERGO 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA	11326731004	RM - 1294667	ROMA	RM	LAZIO	NO		
26	EUROPA 3000 COOP. S.R.L.	08014641008	RM - 1067989	ROMA	RM	LAZIO	2009		
27	FANTASIA EDILE SOCIETA' COOPERATIVA	11411331009	RM - 1300884	LADISPOLI	RM	LAZIO	NO		
28	FORTITER SOCIETA' COOPERATIVA	04953681006	RM - 820439	ANZIO	RM	LAZIO	2009		
29	LA BISARCA 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	07037941007	RM - 1006921	MONTEROTONDO	RM	LAZIO	2010		
30	L'ANGELO E IL BAMBINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11059901006	RM - 1275632	ROMA	RM	LAZIO	2011		
31	LO SPEDIZIONIERE - SOCIETA' COOPERATIVA	11213961003	RM - 1287701	ROMA	RM	LAZIO	2011		
32	PROGETTO ALPHA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	11108771004	RM - 1279367	ROMA	RM	LAZIO	2011		
33	PROMODASIA SOCIETA' COOPERATIVA	11079161003	RM - 1278895	ROMA	RM	LAZIO	NO		

ELENCO N.5/SC/2018 DI COOPERATIVE DA SCIogliere PER ATTO DELL'AUTORITA' ART. 223 C.C. SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE-									
N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio		
34	ROMA 2010 SOCIETA' COOPERATIVA	11112221004	RM - 1279622	ROMA	RM	LAZIO	NO		
35	S.M.G. SOCIETA' COOPERATIVA	09372021007	RM - 1161872	NETTUNO	RM	LAZIO	NO		
36	SALESIANI 82 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06545861004	RM - 974916	ROMA	RM	LAZIO	2011		
37	SIRIO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA TA	05143541000	RM - 843780	LADISPOLI	RM	LAZIO	2011		
38	SORGENTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	08445141008	RM - 1095297	ALBANO LAZIALE	RM	LAZIO	2010		
39	SPLENDORE SOC. COOP. EDILIZIA	03879461006	RM - 707599	POMEZIA	RM	LAZIO	2011		
40	TANEL SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	10766971005	RM - 1255773	ROMA	RM	LAZIO	NO		
41	TOGETHER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02268600596	LT - 158319	TERRACINA	RM	LAZIO	2010		
42	ULISSE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	0732511008	RM - 1025716	FRASCATI	RM	LAZIO	2011		
43	ARTCO LA FORNACE DEL COTTO ANTICO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01910750569	VT - 138142	LUBRIANO	VT	LAZIO	2010		
44	EDILIZIA SAN BARTOLOMEO SOCIETA' COOPERATIVA	01932480567	VT - 139799	RONCIGLIONE	VT	LAZIO	2011		
45	COOPERATIVA AGRICOLA SAN SABINO - CANOSA	07206710720	BA - 540234	CANOSA DI PUGLIA	BA	PUGLIA	NO		
46	COOPERATIVA EDILIZIA CASA GIOVANI 2 - SOCIETA' COOPERATIVA	06765420721	BA - 508285	RUVO DI PUGLIA	BA	PUGLIA	2011		
47	LA CRISALDE SOCIETA' COOPERATIVA	03816560753	LE - 247372	RACALE	LE	PUGLIA	2001		
48	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA	01259180527	SI - 133183	POGGIBONSI	SI	TOSCANA	2011		



**Rivalutazione dei contributi dovuti dagli operatori postali per l'anno 2018.**

Si rende noto che con decreto interministeriale del 2 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2018 al n. 179, sono stati rivalutati i contributi per l'istruttoria delle licenze individuali e delle autorizzazioni generali, dovuti dagli operatori postali per l'offerta al pubblico dei servizi postali, per l'anno 2018.

Il contenuto integrale del provvedimento è pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it) area tematica comunicazioni.

**18A02849**LEONARDO CIRCELLI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-093) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 4 2 1 \*

€ 1,00

